



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 n. 2126, pubblicato in G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il "*regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2021 al n. 2475, con il quale è stato conferito al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 278 dell'11 marzo 2022 e, in particolare, l'art. 5, che assegna al Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio le risorse finanziarie di cui alla missione e programma 23.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (CDR n. 4), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 11;

VISTO il decreto del Direttore generale, dott. Gianluca Cerracchio, n. 1466 del 27 settembre 2022, e, in particolare, l'art. 2, con il quale è stata attribuita la delega per la gestione delle risorse finanziarie sul capitolo 1715/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 2022, al dott. Giuseppe William Rossi, Dirigente di ruolo dell'Ufficio II della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e in particolare l'articolo 13, comma 4, lettere a) e b) che, nel disciplinare le differenti tipologie di strutture residenziali universitarie, così dispone: <<a) *collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative; [...] b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura>>;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, e in particolare l'art. 1, comma 523, che così dispone: <<Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti>>;

VISTO il decreto MUR-MEF 9 luglio 2021, prot. n. 757, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2021 n. 2228, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 523, della legge n. 178/2020, si è provveduto alla definizione delle modalità di riparto e delle condizioni di accesso al “Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale” da parte delle università statali;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante l'approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024” e in particolare la Tabella 11, allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022;

TENUTO CONTO che, in conformità al decreto direttoriale di riparto prot. n. 1212 del 22 luglio 2022, sono state erogate le risorse relative allo stanziamento per l'anno 2021 del fondo di cui all'art. 1, comma 523, della legge n. 178/2020, pari a complessivi euro 5.000.000,00;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

CONSIDERATO che si è dato avvio alle attività prodromiche finalizzate all'attivazione della procedura relativa al riparto delle risorse relative allo stanziamento per l'anno 2022 del predetto fondo, pari a complessivi euro 5.000.000,00;

CONSIDERATA la necessità di procedere, nelle more della definizione della suddetta procedura, all'impegno delle risorse stanziato sul capitolo di bilancio 1715/pg1 per l'esercizio finanziario 2022, pari a euro 5.000.000,00, per le finalità di cui all'art 1, comma 523, della legge n. 178/2020;

ACCERTATA l'attuale disponibilità di competenza sul capitolo di bilancio 1715/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2022;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposto l'impegno dell'importo di euro 5.000.000,00, a valere sulla disponibilità del capitolo di bilancio 1715/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2022, in favore delle università statali in possesso dei requisiti indicati all'art. 1, comma 523, della legge n. 178/2020 e all'art. 1 del DM n. 757/2021, per le finalità di cui all'art 1, comma 523, della legge n. 178/2020.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe William Rossi